Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 aprile 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1979, n. **122.**

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Art. 1.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

La seconda Università di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, è costituita dalle facoltà appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;

3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facoltà di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.

Art. 3.

(*Comitato tecnico amministrativo*)

In attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, che avverrà non appena entreranno in funzione due consigli di facoltà, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composto da:

a) il rettore dell'Università che ne assumerà la presidenza;

b) il prorettore;

c) un rappresentante della regione del Lazio;

d) un rappresentante del comune di Roma;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

g) il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;

h) l'intendente di finanza della provincia di Roma;

i) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo articolo 26;

l) il direttore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario del comitato.

Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Università, dà esecuzione a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.

Tale comitato è integrato, quando necessario, dal precedente comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, con competenza limitata agli espropri in atto, escluso il contenzioso. Terminata la procedura degli espropri, il comitato tecnico precedente è soppresso.

Il comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo nei due mesi iniziali di costituzione del nuovo comitato, limitatamente a quanto previsto dalla citata legge.

Art. 4.

(*Competenze del comitato tecnico amministrativo*)

Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi.

Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compiment delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera son fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilità dell'area destinata alla realizzazione della seconda Università statale di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, è da ritenersi compresa la possibilità di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle località denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.

A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree.

Ai fini della conservazione del patrimonio, il comitato è autorizzato a procedere alla concessione in uso, per l'esercizio di attività agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li coltivavano all'atto dell'esproprio, in via temporanea e comunque revocabile in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge.

La concessione non potrà avere durata superiore ad un anno agrario eventualmente rinnovabile e sarà subordinata al pagamento di un canone, fissato dall'ufficio tecnico erariale, che nella prima applicazione tenga anche conto del periodo decorso dalla data di passaggio di proprietà dei terreni espropriati alla seconda Università.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

Art. 5.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge, per il funzionamento dei corsi di laurea della seconda Università di Roma sono assegnati i posti di ruolo di professore, di assistente e di personale non insegnante di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione o in assenza i rispettivi comitati tecnici amministrativi, tenuto anche conto del numero degli studenti iscritti alle due Università, saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo il consenso, dei posti di ruolo di ordinario e di assistente e dei rispettivi titolari dalla prima Università di Roma alla seconda Università di Roma.

I docenti di cui al precedente comma manterranno la titolarità del loro corso presso la prima Università di Roma sino ad attivazione del corso assegnato presso la sede di destinazione. Il mantenimento di tale titolarità, sotto forma di comando, sarà tuttavia compatibile con la partecipazione dei docenti trasferiti a tutte le attività di allestimento della seconda Università di Roma.

Parimenti saranno dettati i criteri per il passaggio dei posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Università di Roma.

I posti di professore ordinario non ricoperti per passaggio entro il secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per trasferimento.

Alla differenza di posti tra la previsione di cui alla allegata tabella *A* e il passaggio di professori di ruolo in applicazione del decreto di cui al secondo comma, si provvede mediante prelievo dai posti previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alla tabella *B*, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.

Art. 6.

(*Finanziamento*)

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Università di Roma mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1979, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, nonchè al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.

Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonchè alle spese di primo funzionamento ed all'installazione di eventuali strutture prefabbricate — previste come lotti funzionali del progetto generale — atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Università, valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvederà mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.

I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Università di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto.

Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 7.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere, anche per lotti funzionali, può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese.

La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

L'affidamento in concessione dovrà avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Le società o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica, finanziaria ed economica.

Titolo II

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Art. 8.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

(*Corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi della Tuscia comprende i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in scienze agrarie;

2) corso di laurea in chimica;

3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi:

beni culturali archivistici e librari;

beni culturali architettonici, archeologici e dell'ambiente;

beni culturali mobili e artistici;

4) corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 10.

(*Attivazione dei corsi di laurea*)

Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 9, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 11.

(*Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie*)

Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 è attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facoltà di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo.

Le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.

Art. 12.

(*Personale docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati, per il funzionamento della facoltà di agraria, posti di personale docente di ruolo nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella *C*.

I posti relativi ai docenti di ruolo sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sono coperti mediante trasferimento. Per gli eventuali posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti si provvede mediante pubblico concorso.

Art. 13.

(*Personale non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati posti di personale non docente, nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella *D*.

I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzioni di dirigente amministrativo e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

Il personale non docente, assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo è disposta nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purchè in possesso del prescritto titolo di studio.

Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo e ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Art. 14.

(*Riconoscimento degli studi*)

Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(*Patrimoni*)

E' mantenuta a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.

Gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 16.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire 2.500 milioni, in ragione di anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

Art. 17.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399, è statizzato a partire dall'anno accademico 1979-80 ed è trasformato in facoltà.

Art. 18.

(*Corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi di Cassino comprende, oltre ai corsi di laurea funzionanti presso la facoltà di cui all'ultimo comma del precedente articolo 17, i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia e commercio;
2) corso di laurea in ingegneria meccanica.

Art. 19.

(*Attivazione dei corsi di laurea*)

Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 18, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione

Art. 20.

(*Inquadramento del personale docente*)

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio nei corsi di laurea riconosciuti dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono immessi nel corrispondente ruolo organico statale delle università, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti previsti dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 21.

(*Personale non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi di Cassino sono assegnati posti di personale non insegnante, nei limiti del contingente previsto dall'allegata tabella *E*.

I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzione di dirigente amministrativo, e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

Il personale non docente assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino ed attualmente in servizio, è ammesso a partecipare a concorso riservato per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi e degli istituti d'istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso è bandito per la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purchè in possesso del prescritto titolo di studio.

Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo ed ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Art. 22.

(*Riconoscimento degli studi*)

Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(*Patrimoni*)

Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della statizzazione è devoluto all'Università statale degli studi di Cassino. E' mantenuta a favore dell'Università statale degli studi di Cassino per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

Gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 21141/3 del 13 maggio 1968, e da eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi fino alla loro scadenza, e, comunque, non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 24.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire un miliardo, in ragione d'anno, previsto per l'attuazione del presente titolo III si provvede, nell'anno finanziario 1979, per lire 840 milioni mediante riduzione del fondo globale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario, e per lire 160 milioni, mediante i normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo IV

NORME COMUNI E FINALI

Art. 25.

(*Comitati tecnico-amministrativi*)

Per le Università istituite ai sensi dei titoli II e III il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-amministrativo, composto dai seguenti membri:

a) tre professori universitari di ruolo;

b) un rappresentante del comune;

c) un rappresentante della provincia;

d) un rappresentante della regione;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove Università, esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Università.

Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della costituzione dell'organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

Art. 26.

(*Comitati ordinatori*)

Nelle Università degli studi di cui ai titoli I, II e III, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(*Statuti*)

Entro centoottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti dell'Università di cui alla presente legge.

Art. 28.

(*Convenzioni*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso alle Università di immobili.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 29.

(*Comitato provvisorio di coordinamento regionale*)

Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, le funzioni di coordinamento tra le attività delle sedi universitarie del Lazio in materia di attuazione del diritto allo studio e in relazione alle proposte dei consigli di amministrazione di ciascun ateneo intese a realizzare una più funzionale utilizzazione delle strutture sono svolte da un comitato provvisorio di coordinamento regionale, composto dai rettori delle Università operanti nella regione e da tre membri eletti dai componenti dei relativi consigli di facoltà.

Art. 30.

(*Norma di rinvio*)

Le Università di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 31.

(*Norma finale*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento universitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SPADOLINI — VISENTINI — PANDOLFI — ANTONIOZZI — COMPAGNA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA *A*

SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	Posti
Facoltà di giurisprudenza	
Professori universitari	30
Assistenti universitari	34
Facoltà di lettere e filosofia	
Professori universitari	20
Assistenti universitari	23
Facoltà di medicina e chirurgia	
Professori universitari	90
Assistenti universitari	100
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Professori universitari	80
Assistenti universitari	88
Facoltà di ingegneria	
Professori universitari	58
Assistenti universitari	65

TABELLA *B*

SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	1
Direttivi	8
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	9
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	15
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	60
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	5
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	15
Carriera direttiva dei tecnici laureati	30
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	100
Carriera esecutiva dei tecnici	240
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	2
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	6
Carriera ausiliaria	35
Operai di 1ª categoria	5
Operai di 2ª categoria	20
Operai di 3ª categoria	45

TABELLA *C*

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	Posti
Facoltà di agraria	
Professori ordinari	18
Assistenti universitari	18

TABELLA *D*

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
Carriera direttiva delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	2
Carriera direttiva dei tecnici laureati delle Università	10
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università	1
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università	15
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle Università	2
Carriera esecutiva dei tecnici delle Università	25
Operai di 1ª categoria	3
Operai di 2ª categoria	7
Operai di 3ª categoria	15

La presente tabella sarà integrata del numero dei posti derivante dalle immissioni in ruolo del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

TABELLA *E*

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
Carriera direttiva delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle Università	2
Operai di 1ª categoria	1
Operai di 2ª categoria	2
Operai di 3ª categoria	7

La presente tabella sarà integrata del numero dei posti derivante dalle immissioni in ruolo del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1979, n. **123**.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* relativa alla pianta organica dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla Corte di cassazione, allegata al decreto presidenziale 9 marzo 1973, n. 184;

Viste le tabelle *B*, *C* e *D*, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, numero 1185, e successive variazioni;

Considerata l'urgenza di potenziare l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari per le unità a fianco di ciascuno di essi indicate al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio: procura generale presso la Corte di cassazione: sostituti procuratori generali 2; procure generali presso le corti di appello di: Bologna - sostituti procuratori generali 1, Milano 1, Roma 1; Tribunali di: Bergamo, presidenti di sezione 1, Brescia 1 - giudici - Bergamo 1, Brescia 1, Modena 1, Monza 3, Padova 2, Verona 2; procure della Repubblica di: Bergamo, sostituti 1, Brescia 1, Genova 2, Milano 4, Monza 2, Napoli 2, Roma 5, Padova 1, Taranto 1, Torino 2; uffici di sorveglianza di: Genova - giudici 1, Milano 1, Torino 1; Cuneo 1, Napoli 1, Roma 1, Sassari 1, Palermo 1;

Considerato inoltre che è necessario contestualmente ridurre l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate: corti di appello di: Perugia - presidenti di sezione 1, Potenza 1 - consiglieri, Cagliari 2, Caltanissetta 2, Campobasso 1, Lecce 3, Messina 1, Napoli 2, Palermo 1, Trieste 1, Venezia 1; tribunali di: Agrigento - presidenti di sezione 1, Lecce 1 - giudici - Alba 1, Arezzo 1, Ariano Irpino 1, Benevento 1, Cagliari 2, Caltanissetta 1, Casale Monferrato 1, Enna 1, Lagonegro 1, Lecce 1, Melfi 1, Modica 1; preture di: Avellino - pretori 1, Benevento 1, Bergamo 1, Cagliari 1, Civitavecchia 1, Enna 1, Lodi 1, Marsala 1, Monza 2, Orvieto 1, Padova 1, Pescia 1, Trento 1, Viterbo 1;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 febbraio 1979;

Ritenuto peraltro che non può seguirsi integralmente la proposta dello stesso Consiglio superiore di non dare corso agli aumenti previsti in ragione di una unità ciascuno, per gli uffici di sorveglianza di Cuneo, Napoli, Roma, Sassari e Palermo, poichè a seguito di una più approfondita valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro appare necessario incrementare gli organici dei menzionati uffici riducendo parimenti di una unità ciascuno, quelli assegnati in aumento al tribunale di Monza ed alle procure della Repubblica di Milano e Torino rinviando, altresì, ad altra data l'aumento di una unità ciascuno degli organici dei tribunali di Roma e Torino;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al decreto presidenziale 9 marzo 1973, n. 184, relativa ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla Corte di cassazione è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le tabelle *B*, *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1979

PERTINI

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1979
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 387

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo presidente	1
Presidente aggiunto	1
Presidenti di sezione e presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	50
Consiglieri	243
Procuratore generale	1
Avvocati generali	6
Sostituti procuratori generali	37

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Presidente	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
(*Omissis*).						
Bologna	1	7	32	1	1	8
Cagliari	1	5	17	1	—	5
Caltanissetta	1	3	7	1	—	2
Campobasso	—	1	5	—	1	1
Lecce	1	5	19	1	—	4
Messina	1	4	15	1	—	3
Milano	1	18	79	1	1	14
Napoli	1	19	84	1	1	19
Palermo	1	11	37	1	1	10
Perugia	1	2	8	1	—	2
Potenza	1	2	9	1	—	2
Roma	1	22	90	1	1	19
Trieste	1	4	12	1	1	3
Venezia	1	8	33	1	1	7

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *C*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDE	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).										
Agrigento	1	2	—	—	13	—	1	1	—	4
Alba	1	—	—	—	3	—	—	1	—	1
Arezzo	1	2	—	—	7	—	—	1	—	3
Ariano Irpino	1	—	—	—	3	—	—	1	—	1
Benevento	1	2	—	—	11	—	—	1	—	3
Bergamo	1	4	—	—	18	—	—	1	—	5
Brescia	1	6	—	—	24	1	—	1	—	6
Cagliari	1	4	—	—	25	1	1	1	—	7
Caltanissetta	1	2	—	—	9	1	1	1	—	3
Casale Monferrato	1	1	—	—	3	—	—	1	—	1
Cuneo	1	1	—	—	4	—	2	1	—	1
Enna	1	—	—	—	4	—	—	1	—	1
Genova	1	9	1	1	45	1	1	1	1	13
Lagonegro	1	—	—	—	3	—	—	1	—	1
Lecce	1	5	—	—	29	1	1	1	—	6
Melfi	1	—	—	—	3	—	—	1	—	1
Milano	1	26	1	1	168	1	2	1	2	42
Modena	1	3	—	—	11	—	1	1	—	3
Modica	1	—	—	—	3	—	—	1	—	1
Monza	1	3	—	—	22	—	—	1	—	6
Napoli	1	30	1	1	184	1	3	1	2	45
Padova	1	3	—	—	17	—	1	1	—	5
Palermo	1	11	1	1	49	1	1	1	1	16
Roma	1	33	1	1	222	1	3	1	2	57
Sassari	1	2	—	—	13	—	2	1	—	4
Taranto	1	3	—	—	18	—	—	1	—	5
Torino	1	13	1	1	79	1	1	1	1	24
Verona	1	4	—	—	19	—	1	1	—	4

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA D

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Avellino	1	7
Benevento	1	5
Bergamo	1	9
Cagliari	3	16
Civitavecchia	—	3
Enna	1	1
Lodi	—	3
Marsala	—	3
Monza	—	14
Orvieto	—	1
Padova	1	10
Pescia	—	1
Trento	1	3
Viterbo	1	2

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1979, n. **124.**
Approvazione del nuovo statuto del Centro internazionale dei congressi di Firenze.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, viene approvato il nuovo statuto del Centro internazionale dei congressi di Firenze, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 25

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Autovox di Roma, con effetto dal 26 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1977, 31 marzo 1977 e 10 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3614)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.
Sostituzione del modello di dichiarazione di soggiorno per gli stranieri in Italia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il modello 24 dell'allegato *E* al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia;

Visto il modello 137 sostitutivo del precitato modello 24;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del modello stesso;

Visto l'art. 366, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Decreta:

I modelli di cui in narrativa sono sostituiti con il modello allegato al presente decreto che sarà realizzato con la traduzione in:

italiano-inglese;
italiano-francese;
italiano-tedesco;
italiano-spagnolo.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE P. S.
Servizio stranieri

Ufficio . . . .

DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO PER STRANIERI (*)

Prima dichiarazione ☐
Rinnovo ☐
Aggiornamento ☐

Cognome . . . .
Nome . . . .
Luogo di nascita . . . .
Data di nascita . . . .
Cittadinanza . . . .

FOTO

Stato civile: celibe o nubile ☐ coniugato ☐ vedovo ☐ divorziato ☐

Residenza nello stato di provenienza . . . .

. . . .

Recapito in Italia:

Comune . . . . prov. . . . . via/piazza . . . . n. . .

Passaporto o documento equipollente: tipo . . . . n. . . . rilasciato il . . . . . .

da . . . . valido fino al . . . .

Data ingresso in Italia . . . . . . frontiera di . . . .

con visto ☐ senza visto ☐ durata del visto . . . .

motivo . . . .

Coniuge (se in Italia):

Cognome . . . . nome . . . . data di nascita . . . .

luogo di nascita . . . . cittadinanza . . . .

convivente ☐ separato ☐

Figli minori o altre persone a carico, se conviventi:

	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
1)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
2)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
3)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
4)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

MOTIVI DEL SOGGIORNO

Turismo ☐
Residenza ☐

☐ fino a tre mesi
☐ fino a sei mesi
☐ fino ad un anno
☐ a tempo indeterminato

(*) Da compilarsi in duplice copia, una delle quali, vistata per ricevuta, da restituire al titolare.

Lavoro ☐ { professionale ☐ specie . . . .
autonomo ☐ specie . . . .
subordinato ☐ ditta o ente dove lavora . . . .
. . . .

Studio ☐ { Università ☐ Facoltà . . . . sede . . . .
Accademia ☐ Denominazione e sede . . . .
Conservatorio ☐ Denominazione e sede . . . .
Liceo ☐ Denominazione e sede . . . .
Altri ☐ Denominazione e sede . . . .

Motivi religiosi ☐ . . . .

Altri motivi ☐ . . . .

Mezzi di sostentamento

Sprovv. ☐ da lavoro ☐ da rimessa ☐ depositi ☐ pensione ☐ borse di studio ☐ altri ☐

Referenze in Italia . . . .

Referenze all'estero . . . .

Data . . . .

AUTORITA' DI P.S. | Timbro d'ufficio | . . . .
(firma del titolare)

Variazioni di residenza

Dichiaro di essermi trasferito nel comune di . . . . in via/piazza . . . . n. . .

dal giorno . . . .

Data . . . .

AUTORITA' DI P.S. | Timbro d'ufficio | . . . .
(firma del titolare)

Dichiaro di essermi trasferito nel comune di . . . . in via/piazza . . . . n. . .

dal giorno . . . .

Data . . . .

AUTORITA' DI P.S. | Timbro d'ufficio | . . . .
(firma del titolare)

Avvertenza. — Il titolare è pregato di restituire il presente documento, all'atto dell'uscita definitiva dall'Italia, al personale che effettua la verifica dei passaporti.

ITALIAN REPUBLIC
MINISTRY OF INTERIOR

DIRECTION-GENERAL OF POLICE
Foreigners' division

Office . . . .

FOREIGNERS' STATEMENT OF STAY (*)

First statement ☐
Renewal ☐
Revision ☐

Surname . . . .
Name . . . .
Place of birth . . . .
Date of birth . . . .
Citizenship . . . .

PHOTO
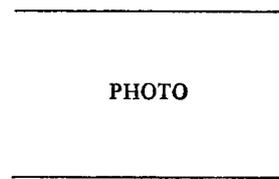
Civil status: unmarried ☐ married ☐ widow or widower ☐ divorced ☐

Residence in the country of origin . . . .

. . . .

Address in Italy:

Borough . . . . County . . . . Street/Square . . . . . . n. . .

Passport or equivalent document: kind . . . . n. . . . . .

issued on . . . . by . . . . valid until . . . .

Date of entry in Italy . . . . . . border of . . . .

by visa ☐ without visa ☐ validity of visa . . . .

reason . . . .

Wife or husband (if in Italy):

Surname . . . . name . . . . date of birth . . . .

place of birth . . . . citizenship . . . .

living together ☐ separated ☐

Children under age or persons being cared for, if living together:

	Surname	Name	Date of birth	Place of birth
1)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
2)	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
3)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
4)	. . .	. . . .	. . . .	. . . .

(*) Please fill in this form in two copies, one of wich to be returned and registered as receipt, to the older.

REASONS FOR STAY

Tourism ☐ ☐ Up to three months
☐ Up to six months
Residence ☐ ☐ Up to a year
☐ For indefinite time

Occupation ☐
- professional ☐ kind . . . .
- independent ☐ kind . . . .
- dependent ☐ firm or institution, employed at . . . .
. . . .

Studies ☐
- University ☐ Faculty . . . . place . . . .
- Academy ☐ Name and place . . . .
- Conservatory ☐ Name and place . . . .
- Lyceum ☐ Name and place . . . .
- Other ☐ Name and place . . . .

For religious purposes ☐ . . . .

For other purposes ☐ . . . .

Means of support

Lacking ☐ by work ☐ by remittance ☐ by deposit ☐ pension ☐ scholarship ☐ other ☐

References in Italy . . . .

References abroad . . . .

Date . . . . .

POLICE AUTHORITY Office Stamp . . . .
Signature of the holder

Residence changes

I state that I moved to the Borough of . . . . Street/Square . . . . n. .

since . . . .

Date . . . .

POLICE AUTHORITY Office Stamp . . . .
Signature of the holder

I state that I moved to the Borough of . . . . Street/Square . . . . n. .

since .

Date . . . . .

POLICE AUTHORITY Office Stamp . . .
Signature of the holder

Notice. — Please, return this document to the staff checking the passports, on leaving definitely the Italian territory.

DIRECTION GENERALE
DE LA SURETE PUBLIQUE
Service des etrangers

Bureau . . . .

DÉCLARATION DE SÉJOUR POUR ÉTRANGERS (*)

Première déclaration ☐
Renouvellement ☐
Révision ☐

Nom . . . .
Prénom . . . .
Lieu de naissance . . . .
Date de naissance . . . .
Nationalité . . . .

PHOTO
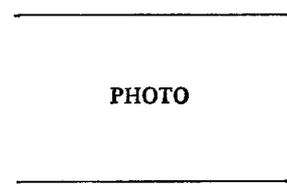
État civil: célibataire ☐ marié ☐ veuf ☐ divorcé ☐

Résidence dans le pays de provenance . . . .

. . . .

Adresse en Italie:

Commune . . . . province . . . . rue/place . . . . n. . .

Passeport ou document équivalent: sorte . . . . n. . . . délivré le . . . .

par . . . . valable jusqu'à . . . .

Date d'entrée en Italie . . . . Frontière de . . . .

avec visa ☐ sans visa ☐ durée du visa . . . .

raison . . . .

Conjoint (si en Italie)

Nom . . . . prénom . . . . date de naissance . . . .

lieu de naissance . . . . Nationalité . . . .

vivant chez ☐ séparé ☐

Mineurs ou autres personnes à charge si elles vivent avec:

	Nom	Prénom	Date de naissance	Lieu de naissance
1)	. . .	. . . .	. . . .	. . . .
2)	. .	. . . .	. . . .	. . . .
3)	.	. . . .	. . . .	. . . .
4)	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .

(*) A rédiger en double exemplaire, l'un desquels devrà être visé comme reçu et rendu au titulaire.

RATIONS DU SEJOUR

Tourisme ☐ / Résidence ☐
- ☐ jusqu'à trois mois
- ☐ jusqu'à six mois
- ☐ jusqu'à un an
- ☐ pour une période indéterminé

Travail ☐
- professionnel ☐ sorte . . . .
- autonome ☐ sorte . . . .
- subordonné ☐ firme ou institut où on travail . . . .

Etudes ☐
- Université ☐ Faculté . . . . lieu . . . .
- Académie ☐ Dénomination et lieu . . . .
- Conservatoire ☐ Dénomination et lieu . . . .
- Lycée ☐ Dénomination et lieu . . . .
- Autres ☐ Dénomination et lieu . . . .

Pour raisons de religion ☐ . . . .

Pour d'autres raisons ☐ . . . .

Moyens de subsistance

Dépouvu ☐ par travail ☐ par remise ☐ dépôts ☐ pension ☐ bourse d'études ☐ autres ☐

Références en Italie . . . .

Références à l'étranger . . . .

Date . . . .

AUTORITÉ DE POLICE

Timbre du bureau
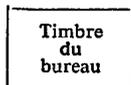
. . .
(signature du titulaire)

Changements de résidence

Je déclare que je me suis transféré dans la commune de . . . . rue/place . . . . n. . .

du . . . .

Date . . . . .

AUTORITÉ DE POLICE

Timbre du bureau
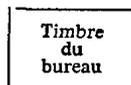
. . . . .
(signature du titulaire)

Je déclare que je me suis transféré dans la commune de . . . . . rue/place . . . . . . n. .

du . . . .

Date . . . .

AUTORITÉ DE POLICE

Timbre du bureau
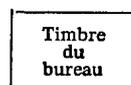
. . . .
(signature du titulaire)

Avis. — Prière de rendre ce document, à la sortie définitive de l'Italie, au personnel contrôlant les passaports.

ITALIENISCHE REPUBLIK

INNEN MINISTERIUM

GENERALDIREKTION DER OEFFENTLICHEN SICHERHEIT

Auslaenderabteilung

Amt . . . .

AUFENTHALTSERKLAERUNG FUER AUSLAENDER (*)

Erste Erklaerung ☐
Erneuerung ☐
Revision ☐

Name . . . .
Vorname . . . .
Geburtsort . . . .
Geburtsdatum . . . .
Staatsangehoerigkeit . . . .

LICHTBILD
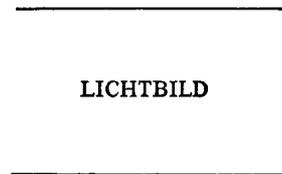
Familienstand: ledig ☐ verheiratet ☐ Witwer ☐ geschieden ☐

Aufenthalt in dem Herkunftsort . . . .
. . . .

Anschrift in Italien:

Gemeinde . . . . Prov. . . . . Str./plz. . . . . n. .

Reisepass oder gleichwertiger Ausweis: Art. . . . . n. . . . ausgestellt am . . .

von . . gueltig bis . . . .

Eintrittsdatum in Italien . . . . . am Grenzuebergang . . . .

mit Sichtvermerk ☐ ohne Sichtvermerk ☐ Dauer des Sichtvermerks . .

Grund . . . .

Ehegatte/Ehegattin (wenn Italien)

Name . . . Vorname . . . . Geburtsdatum . . . . . .

Geburtsort . . . Staatsangehoerigkeit . . . .

zusammenlebend ☐ getrennt ☐

Minderjaehrige Kinder oder sonstige unterhaltsberechtigten Personen, wenn zusammenlebend:

	Name	Vorname	Geburtsdatum	Geburtsort
1)	.	. . . .	. . . .	. . . .
2)	. . .	. . . .	. . . .	. . . . .
3)		. . . .	. . . .	. . . .
4)	. .	. . . .	. . . .	. . . . .

GRUENDE DES AUFENTHALTS

Turismus ☐
Aufenthalt ☐

☐ bis drei Monate
☐ bis sechs Monate
☐ bis ein Jahr
☐ auf unbeschraenkter Zeit

(*) In zweifacher Ausfertigung und eine davon, auf Empfang unterschrieben, dem Inhaber zuruckzugeben.

Arbeit ☐ { Berufsstaendisch ☐ Art . . . .
Selbstaendig ☐ Art . . . .
Unterstellt ☐ Firma oder Anstalt bei der man arbeitet . . . .
. . . .

Studium ☐ { Universitaet ☐ Fakultaet . . . . Sitz . . . .
Akademie ☐ Benennung und Sitz . . . .
Konservatorium ☐ Benennung und Sitz . . . .
Gymnasium ☐ Benennung und Sitz . . . .
Sonstige ☐ Benennung und Sitz . . . .

Religionsgruende ☐

Sonstige Gruende ☐

Unterhaltsmitteln

Ohne ☐ durch Arbeit ☐ durch Geldsendung ☐ durch Hinterlegungen ☐ durch Renten ☐ durch Stipendium ☐ Sonstige ☐

Referenzen in Italien . . . .

Referenzen im Ausland . . . .

Datum . . . .

POLIZEIBEHOERDE | Amtsstempel | . . . .
(unterschrift des inhabers)

Aufenthaltsaenderungen

Ich erklaere dass ich in die Gemeinde von . . . . uebersiedelt bin, in . . . . .

Str./Plz. n. . . . . ab . . . . . .

Datum . . . .

POLIZEIBEHOERDE | Amtsstempel | . . . .
(unterschrift des inhabers)

Ich erklaere dass ich in die Gemeinde von . . . . uebersiedelt bin, in . . . .

Str./Plz. n. . . . . . ab . . . . .

Datum . . . . .

POLIZEIBEHOERDE | Amtsstempel | . . . .
(unterschrift des inhabers)

Bemerkung. — Der Inhaber wird gebeten, dieses Dokument, beim entgueltigen Verlassen Italiens, den Grenzbeamten, die die Passkontroll durchfuehren, auszuhaendigen.

REPÚBLICA ITALIANA
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Servicio para los Extranjeros

Oficina . . . .

DENUNCIA DE ESTANCIA PARA EXTRANJEROS (*)

Primera denuncia ☐
Renovación ☐
Revision ☐

Apellido . . . .
Nombre . . . .
Lugar de nacimiento . . . .
Fecha de nacimiento . . . .
Ciudadanía . . . .

FOTO

Estado civíl: soltero o nùbil ☐ casado ☐ Viudo ☐ divorciado

Residencia en el Estado de proveniencia . . . .

. . . .

Paradero en Italia:

Municipio . Provincia . . . . Calle/Plaza . . . . n. .

Pasaporte o certificado equivalente: tipo . . . . n. . . . expedido el . .

por . válido hasta el . . . .

Fecha de ingreso en Italia . . . . . Frontera de . . . .

con visto ☐ sín visto ☐ duración del visto . .

motivo . . . .

Cónyuge (si en Italia):

Apellido . Nombre . . . . Fecha de nacimiento . . .

Lugar de nacimiento . . . . Ciudadanía . . . . .

conviviente ☐ Separado ☐

Hijos menores u otras personas a cargo, si convivientes:

	Apellido	Nombre	Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento
1)	. .	. . . .	. . . .	. . . . .
2)		. . . .	. . . .	. . . .
3)		. . . .	. . . .	. . . .
4)		. . . .	. . . .	. . . . .

MOTIVOS DE LA MORADA

Turismo ☐
Residencia ☐

- ☐ hasta tres meses
- ☐ hasta seis meses
- ☐ hasta un año
- ☐ a plazo indeterminado

(*) Compílese en duplice ejemplar, uno de los cuales, vistado como recibo, tendrà que ser devuelto al titular.

Trabajo ☐
- profesional ☐ especie . . . .
- autonomo ☐ especie . . . .
- dependiente ☐ firma o entidad donde trabaja . . . .

. . . .

Estudio ☐
- Universidad ☐ Facultad . . . residencia . . .
- Academia ☐ Denominación y residencia . . . .
- Liceo musical ☐ Denominación y residencia . . . .
- Liceo de letras ☐ Denominación y residencia . . . .
- Otros ☐ Denominación y residencia . . . .

Motivos religiosos ☐ . . . .

Otros motivos ☐ . . . .

. . . .

Medios de subsistencia

Desprovisto ☐ de trabajo ☐ remesa de dinero ☐ depositos ☐ de jubilación ☐ de becas ☐ otros ☐

Referencias en Italia . . . .

Referencias en el extranjero . . . .

Fecha . . . .
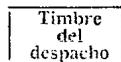
AUTORIDAD DE S.P. | Timbre del despacho | . . . . (firma del titular)

Cambio de residencia

Certifico de haberme trasladado en el Municipio de . . . . en Calle/Plaza . . . n. .
desde el día . . . .

Fecha . . . .
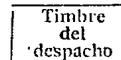
AUTORIDAD DE S.P. | Timbre del despacho | . . . (firma del titular)

Certifico de haberme trasladado en el Municipio de . . . . en Calle/Plaza . . n. .

desde el día . . . . .

Fecha . . . . .
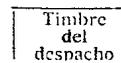
AUTORIDAD DE S.P. | Timbre del despacho | (firma del titular)

Advertencia. — Se ruega al titular del presente documento de devolverlo, en el momento de la salida definitiva de Italia, al personal que efectúa el control de los pasportes.

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di n. 185 cartoni contenenti giocattoli, di origine e provenienza Giappone, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 8.856,64 di cui al mod. *B*-Import n. 9376823 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Novara in data 5 novembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 aprile 1974 con un ritardo, quindi, di giorni centoquarantacinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. 1, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 989231 del 16 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo oltre che al tempo occorso (tenuto conto anche della provenienza della merce) per effettuare le operazioni doganali, dal fatto che la merce in questione non necessitava immediatamente, per cui l'interessata avrebbe dato la precedenza ad altre merci più richieste sul mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 22 febbraio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati in prevalenza da problemi di natura strettamente commerciale, tenuto anche conto che, in base al vigente ordinamento valutario, i pagamenti anticipati delle importazioni sono connessi ad operazioni aventi per oggetto merci di reale ed effettiva utilità per l'economia generale e destinate, pertanto, ad essere immesse tempestivamente sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a. mediante fidejussione dela Banca nazionale del lavoro di Novara nella misura del 5% di $ USA 8.856,04 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema, in Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1977, 3 ottobre 1977 e 24 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3619)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1979.

Trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Calabria;

Considerato che, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati di dover individuare e consegnare alla regione Calabria tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Calabria salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Calabria da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Reggio Calabria	Africo	0,06.10	
	Antonimina	246,76.00	
	Canolo	183,74.70	
	Delianova	271,71.20	
	Gerace	233,35.40	
	Montebello Ionico	0,29.28	
	Reggio Calabria	530,84.79	
	Roccaforte del Greco	0,06.00	
	Roghudi	653,86.18	
	S. Luca	669,35.30	
	S. Roberto	0,09.60	
	S. Stefano d'Aspromonte	48,65.00	
	Totale ufficio amministrazione Reggio Calabria		2.838,79.55
Catanzaro	Cotronei	192,84.30	
	Mesoraca	53,07.30	
	Sersale	309,24.60	
	Taverna	200,46.50	
	Verzino	244,19.00	
	Zagarise	210,11.60	
	Totale ufficio amministrazione Catanzaro		1.209,93.30
Catanzaro	Mongiana	548,17.35	
	Totale ufficio amministrazione Mongiana		548,17.35
Cosenza	Aprigliano	624,60.10	
	Celico	115,57.20	
	Falconara Albanese	3,19.80	
	Fuscaldo	52,60.00	
	Longobucco	13,15.10	
	Mongrassano	683,85.76	
	Paola	0,00.78	
	Rossano	197,91.20	
	Rovito	31,72.00	
	S. Giovanni in Fiore	38,39.50	
	S. Lucido	461,18.68	
	Totale ufficio amministrazione Cosenza		2.222,20.12
	Totale generale		6.819,10.32

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving Plast, in Cassine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Santagata & Figli di Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 60.000 (pari a due vagoni cisterna) di olio lampante vergine di oliva di origine e provenienza Spagna la ditta Santagata & Figli di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Ptas. 3.530.800 di cui al mod. *B*-Import n. 5534698 rilasciato dal Banco di Napoli, sede di Genova, in data 18 gennaio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Imperia il 14 marzo 1977 per Ptas. 1.765.400 (pari a kg 30.000) entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione; mentre per la differenza il 30 marzo 1977 con un ritardo quindi, di giorni 12 rispetto al predetto termine. Tali sdoganamenti sono stati eseguiti a valere su due distinti titoli di importazione, rilasciati dalle Autorità competenti il primo in data 28 febbraio 1977 (utilizzato per la nazionalizzazione dei primi kg 30.000 di merce sdoganati in data 14 marzo 1977), il secondo in data 25 marzo 1977 (utilizzato per la nazionalizzazione della seconda tranches di merce sdoganata in data 30 marzo 1977);

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 341.980 del 9 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo sia alla impossibilità di effettuare il contemporaneo travaso nella raffineria di Santa Lucia (presso la quale viene sottoposto a raffinazione l'olio « lampante ») dei due vagoni cisterna a causa di un guasto di natura tecnica occorso a detto impianto di raffinazione, sia al tardivo rilascio dei suddetti titoli di importazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 9 maggio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima; in quanto — contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa — il reale motivo che ha determinato il ritardo risiede nel tardivo rilascio del titolo di importazione, titolo che comunque la ditta italiana avrebbe dovuto possedere anteriormente al pagamento anticipato in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Santagata & Figli di Genova mediante fidejussione del Banco di Napoli, sede di Genova, nella misura del 5 % di Ptas. 1.765.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: Bernardi

(3476)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata fino al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3610)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving Plast, in Cassine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979 e 17 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Sp.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979 e 21 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3611)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Voxson, con sede in Roma, con effetto dal 29 agosto 1977;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, con sede in Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Edilmat levante - Salone internazionale dei materiali edili, pavimenti, rivestimenti, infissi coperture e forniture, materiali da costruzione, idrosanitaria, arredamenti da bagno, prefabbricazione interna », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Edilmat levante - Salone internazionale dei materiali edili, pavimenti, rivestimenti, infissi coperture e forniture, materiale da costruzione, idrosanitaria, arredamenti da bagno, prefabbricazione interna » che avrà luogo a Bari dal 9 al 14 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3581)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« International Expodental », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« International Expodental » che avrà luogo a Milano dal 9 al 13 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3583)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale del tappeto e del tessile d'arredamento - Star '79 », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale del tappeto e del tessile d'arredamento - Star '79 » che avrà luogo a Milano dal 18 al 22 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3585)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIX Fiera internazionale di pesca professionale e degli sports nautici », in Ancona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Fiera internazionale di pesca professionale e degli sports nautici » che avrà luogo ad Ancona dal 19 al 27 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3586)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Milc - Mostra internazionale degli impianti e delle attrezzature lattiero-casearie », in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Milc - Mostra internazionale degli impianti e delle attrezzature lattiero-casearie » che avrà luogo a Parma dal 9 al 13 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*:. BALDI

(3580)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Expo-Ita - Esposizione internazionale dell'isolamento termico ed acustico e dell'impermeabilizzazione », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Expo-Ita - Esposizione in-

ternazionale dell'isolamento termico ed acustico e dell'impermeabilizzazione » che avrà luogo a Milano dall'8 al 12 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3579)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori » che avrà luogo a Bari dal 9 al 14 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3582)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera campionaria generale di Roma », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera campionaria generale di Roma » che avrà luogo a Roma dal 26 maggio al 10 giugno 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3588)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Gec - Mostra internazionale dell'industria grafica editoriale cartaria e trasformatrice », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Gec - Mostra internazionale dell'industria grafica editoriale cartaria e trasformatrice » che avrà luogo a Milano dal 19 al 27 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3587)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Voxson, con sede in Roma, con effetto dal 29 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3613)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e, in particolare, l'art. 7, che prevede la nomina, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del consiglio d'amministrazione dell'Istituto, composto da ventisei membri, oltre che dal presidente dell'Istituto stesso;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle amministrazioni, associazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue:

Deserti dott. Luigi, presidente;

Ghelardini dott. Alfiero, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Barattieri dott. Vittorio, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Donadi dott.ssa Renata, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Di Blasi dott. Ludovico, ispettore generale capo, in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Clemente dott. Berardo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Attolico dott. Giacomo, ministro plenipotenziario, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Moroni dott. Romualdo, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Fricano dott. Remo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Schiavone dott. Mario, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Conti dott. ing. Fulvio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Piccardi dott. Piero, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Tognoni on. Mario, in rappresentanza della Confederazione italiana dell'artigianato;

Germozzi dott. Manlio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Lenzi Giancarlo, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Campanella Francesco, in rappresentanza del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari;

Leopardi Dittaiuti on. dott. Giulio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Spinella dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione italiana della piccola e media industria;

Battiston Celso, in rappresentanza della Federazione nazionale per i consorzi all'esportazione;

Rosmarini dott. Giampiero, in rappresentanza della regione Lombardia;

Alata prof. Fidia, in rappresentanza della regione Toscana;

Campione prof. Giuseppe, in rappresentanza della regione Sicilia;

Campanini comm. Norberto, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti d'azienda - C.I.D.A.;

Celata dott. Giandomenico, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Bianchi Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

Gatti Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato dall'Unione italiana del lavoro - U.I.L.;

Ciuffoli dott. Serafino Massimo, in rappresentanza del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

I membri del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: STAMMATI

(3642)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e, in particolare, l'art. 12 che prevede la nomina, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del collegio dei revisori dell'Istituto, composto da cinque membri;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue:

Iannuzzi dott. Aurelio, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in qualità di presidente;

D'Agostino dott. Filippo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del commercio con lo estero;

Di Gaetano dott. Sebastiano, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gaudino dott. Salvatore, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cosci dott. Giuseppe, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

I membri del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: STAMMATI

(3643)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle società e dagli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, concernente disposizioni transitorie di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il primo comma, lettere *a*) e *d*), dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la facoltà di consentire particolari modalità e termini in materia d'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Le fatture relative alle operazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 e 8 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che le società e gli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni sono tenuti a rilasciare a richiesta dei clienti, possono essere emesse dalla sede centrale, dalle agenzie in gestione diretta od in gestione libera, dalle dipendenze ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso cliente in periodi di tempo non superiori al mese, a condizione che in ogni caso siano consegnate o spedite prima della scadenza del termine utile per procedere alle liquidazioni periodiche dell'imposta di cui all'art. 27 del predetto decreto.

Art. 2.

Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, ovvero mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazione effettuata, sempreché contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili per individuare la sede centrale, l'agenzia, la dipendenza o l'ufficio che ha emesso il documento.

Art. 2.

Le società e gli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni, anche se utilizzano direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalgono per la elaborazione dei dati di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono annotare nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui al precedente art. 1 effettuate in ciascun mese entro il secondo mese successivo a quello cui le operazioni si riferiscono.

Per la registrazione dei corrispettivi costituiti dai premi e relativi accessori è data altresì facoltà di sostituire il registro di cui al citato art. 24 con il registro dei premi tenuto secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 5 e seguenti della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Per le operazioni diverse da quelle indicate al precedente art. 1 effettuate dalle società e dagli enti ivi menzionati si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, con facoltà di raggruppare l'ammontare globale dei corrispettivi di

ciascun mese, risultante dalle fatture, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti entro il termine indicato nel precedente art. 1, salvo, ove ne ricorrano i presupposti, i maggiori termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1975.

Art. 4.

Le società e gli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni qualora utilizzino direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalgano per la elaborazione dei dati di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono eseguire le registrazioni previste dall'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1.

Ai fini delle registrazioni previste dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, le società e gli enti di cui al primo comma possono raggruppare in unica registrazione mensile le fatture relative agli acquisti dei titoli indicati nell'art. 10, n. 4, dello stesso decreto effettuati da uno stesso soggetto, qualunque sia il loro importo, a condizione che nel registro siano indicati i numeri delle fatture comprese nell'annotazione.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° aprile 1979.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(3679)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, concernente disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il primo comma, lettere *a*) e *d*), dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la facoltà di consentire particolari modalità e termini in materia di imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Le fatture relative alle operazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alle prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione ad esse inerenti previste dal successivo n. 9 dello stesso articolo, nonché le fatture relative alle operazioni di cui al n. 5 dell'art. 22 del predetto decreto, che le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a rilasciare a richiesta dei clienti, possono essere emesse dalla sede centrale, dal centro elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso cliente in periodi di tempo non superiori al mese, a condizione che in ogni caso siano consegnate o spedite prima della scadenza del termine utile per procedere alle liquidazioni periodiche dell'imposta di cui all'art. 27 del predetto decreto.

Art. 2.

Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, ovvero mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazioni effettuate, sempreché contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili per individuare la sede centrale, il centro elettrocontabile, la dipendenza, il servizio o l'ufficio che ha emesso il documento.

Art. 3.

Per le operazioni effettuate dalle aziende e dagli istituti di credito anche a mezzo di filiali, succursali ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate con emissione di fattura, gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguite entro lo stesso termine di cui al precedente art. 1, raggruppando l'ammontare globale dei corrispettivi di ciascun mese, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.

Ai fini delle registrazioni previste dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, le aziende e gli istituti di credito possono raggruppare in unica annotazione mensile le fatture relative agli acquisti dei titoli indicati nell'art. 10, n. 4, dello stesso decreto fatti da uno stesso soggetto, qualunque sia il loro importo, a condizione che nel registro siano indicati i numeri delle fatture comprese nell'annotazione.

Le registrazioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto menzionato nel precedente comma, qualora le aziende e gli istituti di credito utilizzino direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalgano, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, fermo restando

l'obbligo di tener conto nelle liquidazioni d'imposta di cui agli articoli 27 e 30 del predetto decreto di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono.

Art. 4.

Le aziende e gli istituti di credito che si avvalgono della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni esenti, a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono osservare per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle altre operazioni le disposizioni del presente decreto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° aprile 1979.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(3678)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1979
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 354

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1979
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 355

(3739)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 1979, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 1.500 miliardi della durata di trentasei mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, per una durata di trentasei mesi, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° maggio 1979.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e nei mesi di luglio, agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° novembre 1979 (1ª cedola) è pari al 6,15 %.

I tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° novembre e al 1° maggio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1979 e l'ultima il 1° maggio 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1979 con l'indicazione sulla busta: « contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 30 aprile 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 6,15 % pari a L. 997.159 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo dei titoli è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso, verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1979, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, il cui stanziamento è da integrarsi nelle forme prescritte, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1979
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356

(3740)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Utilizzazione di altro documento di trasporto di cose in conto proprio, in applicazione dell'ultimo comma dello art. 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 16 settembre 1977 che approva le norme di esecuzione del titolo II della predetta legge n. 298/74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 che introduce l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, con il quale sono state emanate norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 298/74, in luogo della dichiarazione contenuta nel documento di trasporto redatto nelle forme prescritte dal regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 16 settembre 1977, può essere utilizzato altro documento di accompagnamento delle cose trasportate sottoposto a controlli da parte dello Stato;

Tenuto conto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978, i beni viaggianti devono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successiva modificazione, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto, salvo le eccezioni per alcuni soggetti;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 39 della legge n. 298, onde semplificare gli adempimenti a carico degli autotrasportatori di cose in conto proprio;

Considerato, peraltro, che i documenti accompagnatori dei beni viaggianti, redatti secondo quanto prescritto con il decreto 29 novembre 1978 del Ministero delle finanze, contengono la descrizione dei beni trasportati, la loro quantità e l'aspetto esteriore ma non la dichiarazione prevista dal primo comma dell'art. 39 della legge n. 298/74 per cui si rende necessario, ai fini del controllo previsto dal titolo II della stessa legge n. 298/74, una loro integrazione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Ministero delle finanze con nota n. 361820/79 del 12 aprile 1979;

Decreta:

Art. 1.

In luogo del documento di trasporto contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione di cui all'art. 39, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, redatto in conformità degli allegati n. 1 e n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 16 settembre 1977, i soggetti che effettuano trasporto di cose in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della predetta legge n. 298/74, possono utilizzare i documenti di accompagnamento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978, purché integrati, sul retro, della dichiarazione di cui al citato primo comma dell'art. 39 della legge n. 298/74, redatto in conformità, secondo il caso, degli allegati n. 1 e n. 2 del presente decreto e debitamente sottoscritta dal titolare della licenza o da un suo legale rappresentante sia esso mittente o destinatario o conducente.

Art. 2.

In caso di infrazione, debitamente accertata, alla disposizione di cui al precedente comma e ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma dell'art. 47 della legge n. 298/74, il processo verbale di constatazione deve essere redatto

separatamente da quello previsto dal decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, con la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1228 del 29 dicembre 1969.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano nei confronti dei soggetti esonerati dall'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DA APPORRE SUL RETRO DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI VIAGGIANTI STABILITO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 OTTOBRE 1978, N. 627.

Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose per conto proprio n. . . per una portata utile globale superiore ai 30 quintali dichiara che le cose trasportate sono (1):

di sua proprietà;
da esso prodotte o vendute;
prese in comodato;
prese in locazione;
da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Firma leggibile del titolare
o del suo legale rappresentante
. . . .

(1) Dichiarare solo l'ipotesi o le ipotesi che ricorrano.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DA APPORRE SUL RETRO DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI VIAGGIANTI STABILITO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 OTTOBRE 1978, N. 627, IN CASO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO.

Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. . . . . per una portata utile globale superiore a 30 quintali dichiara che le seguenti cose sono (1):

di sua proprietà;
prese in comodato;
prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:
. . . .
. . . .
. . . .

Firma leggibile del titolare
o del suo legale rappresentante
. . . .

(1) Indicare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.
N B. — La presente dichiarazione va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quello di cui all'allegato 1.

(3736)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Modificazioni alle percentuali di compensazione determinate con il decreto ministeriale 29 marzo 1979 ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1979, emanato ai sensi dell'art. 34 del citato decreto n. 633, con il quale sono state determinate le percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica della percentuale forfettaria di compensazione relativa a taluni prodotti compresi nel n. 21 della citata tabella *A*, parte prima;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 29 marzo 1979, le lettere *g*) e *h*) sono sostituite dalle seguenti:

g) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, condizionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; cereali di cui al n. 21 della citata tabella *A*, parte prima, escluso il riso; prodotti della silvicoltura di cui ai numeri da 43 e 46 della citata tabella *A*, parte prima . . . . 1 %

h) riso (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) compreso nella voce cereali di cui al n. 21 della citata tabella *A*, parte prima; altri prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti . . . . 3 %

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della marina mercantile
PRETI

(3680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sezze

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 19 marzo 1979, n. 8343, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 2420, sito in comune di Sezze (Latina), riportato al catasto del comune stesso al foglio 70, mappale 20 e dei fabbricati su di esso insistenti distinti nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al foglio 70, mappali 42/1, 43/1, 44/1, 43/2 e 44/2 non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(3441)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979 i poteri conferiti all'avv. Giovanni Vetrano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1979.

(3442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Savona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1979, n. 10.1498/10089.G.74 (32), la sezione provinciale di Savona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito consistente in un negozio e magazzino siti in Savona, via Sormano n. 16 rosso, disposto in suo favore dalla defunta signora Maria Grazia Zambellini, con testamento pubblico 3 luglio 1969, pubblicato in data 19 maggio 1977, per atti del notaio dottor G.B. Firpo al n. 87110 di repertorio, fascicolo n. 11677, registrato a Savona il 24 maggio 1977 al n. 2009.

(3548)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare cooperativa, società cooperativa a responsabilità limitata, in Crotone.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 22 maggio 1974, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede sociale in Catanzaro e pone la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 7 giugno 1978 dal commissario liquidatore della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e passività alla Banca popolare cooperativa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Crotone (Catanzaro);

Vista la deliberazione assunta in data 20 giugno 1978 dal consiglio di amministrazione della Banca popolare cooperativa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Crotone (Catanzaro), per il rilievo delle attività e passività della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Banca popolare di Catanzaro e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede sociale in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare cooperativa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede sociale in Crotone (Catanzaro), in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario della Banca popolare di Catanzaro e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Banca popolare cooperativa di Crotone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1978

Il Governatore: BAFFI

(2978)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio molisana, in Campobasso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 16 luglio 1975, che ha disposto la revoca all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi (Campobasso), e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 25 ottobre 1978, dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, per la cessione delle attività e passività alla Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso;

Vista la deliberazione assunta in data 28 ottobre 1978, dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, per il rilievo delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi;

Si autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Guglionesi (Campobasso), a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, in conformità delle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(2976)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1, del 16 marzo 1979, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.1.23.

Scadenza 15 maggio 1979. Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.2.8.

Scadenza 15 maggio 1979. Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche « Struttura della materia, elettronica quantistica e plasmi ».

Bando n. 203.2.9.

Scadenza 25 maggio 1979. Bando di concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche « Biofisica, cibernetica, informatica ».

Bando n. 203.2.10.

Scadenza 21 maggio 1979. Bando di concorso a undici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche « Astrofisica, fisica spaziale, fisica terrestre ambientale ».

Bando n. 203.7.6.

Scadenza 4 giugno 1979. Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura « Settore ingegneria strutturale e geotecnica ».

Bando n. 203.7.7.

Scadenza 25 maggio 1979. Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura « Settori: ingegneria civile, architettura, ingegneria elettrotecnica, elettronica, informatica e sistematica ».

Bando n. 203.7.8.

Scadenza 15 maggio 1979. Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura « Settori: meccanica, navale, aeronautica, nucleare e fisica tecnica ».

Bando n. 203.10.16.

Scadenza 4 giugno 1979. Bando di concorso a venticinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando n. 203.11.3.

Scadenza 30 maggio 1979. Bando di concorso a sette borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando n. 215.12.

Scadenza 15 maggio 1979. Bando di concorso a novantaquattro borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dalla « N.A.T.O. » per il 1978-79.

Comunicato.

Scadenza 21 maggio 1979. Nato Senior Fellowships Scheme - Nato Visiting Professorships Scheme 1978-1979.

(3638)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a venti posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » con sede di servizio presso la casa circondariale di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Torino;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Torino e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 67.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti ultilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

L'esperimento pratico si svolgerà presso la sede di Torino.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o dal notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, punto 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza:

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre, soltanto i documenti seguenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, punto 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova, sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 307

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . provincia di . . . . il (giorno, mese ed anno) . . . . . . domiciliata in . . . . . (c.a.p.) . . . provincia di . . . via . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia qualificata con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero con sede di servizio presso la casa circondariale di Torino.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . presso di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio con il bollo d'ufficio.

(3554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale comunale e provinciale della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali del comune di Catania della classe 1ª/*A* e dei comuni di Prato (Firenze) e Treviso della classe 1ª/*B*; nonchè delle province di Grosseto, Pesaro Urbino e Savona della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali del comune di Catania della classe 1ª/*A* e dei comuni di Prato (Firenze) e Treviso della classe 1ª/*B*; nonchè delle province di Grosseto, Pesaro Urbino e Savona della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 31 maggio 1979 distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1972, n. 749 o di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente come ad esempio: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089) e scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089); sono esentati dal produrre il diploma di laurea i candidati che in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 7 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3672)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 51 del 23 dicembre 1978 (data di pubblicazione 24 febbraio 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1978, registro n. 37 Difesa, foglio n. 252, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina - specialità meccanici, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1975.

(3560)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 51 del 23 dicembre 1978 (data di pubblicazione 24 febbraio 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1978, registro n. 37 Difesa, foglio n. 250, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina - specialità meccanici, indetto con decreto ministeriale 7 luglio 1977.

(3561)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di ematologia per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 5 novembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di ematologia per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento del 19 ottobre 1976, che aveva escluso la dott.ssa Adriana Ceci, nata a Barletta il 9 dicembre 1942, per l'insufficiente anzianità di servizio documentata, in quanto l'attività prestata dal sanitario come medico frequentatore non poteva essere valutata;

Vista l'ordinanza del 14 luglio 1976, n. 252 reg. ord. n. 1008/76 reg. ric. anno 1976 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglieva l'istanza incidentale avanzata dalla dott.ssa Adriana Ceci per la sospensione del provvedimento di esclusione, ammettendola con riserva a sostenere l'esame in questione;

Vista la sentenza del 19 dicembre 1977, n. 104 reg. dec. n. 1008/76 reg. ric. anno 1978 pronunciata dal tribunale predetto con la quale è stato accolto nel merito il ricorso proposto dalla dott.ssa Adriana Ceci annullando il provvedimento ministeriale di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, ove risulta che il sanitario medesimo ha partecipato all'esame, superandolo con il punteggio di 83/100 (ottantatre centesimi);

Decreta:

La dott.ssa Adriana Ceci, nata a Barletta il 9 dicembre 1942 è inserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame di idoneità a primario di ematologia per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1976, con il punteggio di 83/100 (ottantatre centesimi).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3566)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12363 del 20 dicembre 1978, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Acquaviva Platani e di Serradifalco;

Visto il proprio decreto n. 12363 del 20 dicembre 1978, con il quale la dott.ssa Zappalà Francesca, nata a Vittoria il 23 ottobre 1932, è stata dichiarata vincitrice del posto di ufficiale sanitario del comune di Serradifalco;

Ritenuto che la predetta avrebbe dovuto assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del decreto sopracitato;

Considerato che il decreto in parola è stato notificato alla dott.ssa Zappalà il 9 gennaio 1979;

Vista l'istanza del 5 febbraio 1979 con la quale la dott.ssa Zappalà ha chiesto trenta giorni di proroga per assumere servizio, per motivi di salute;

Visto il proprio decreto n. 1284 dell'8 febbraio 1979, con il quale è stato prorogato di trenta giorni il termine fissato alla dott.ssa Zappalà per assumere servizio presso il comune di Serradifalco, quale ufficiale sanitario, decorrenti dal 5 febbraio 1979;

Vista l'istanza del 5 marzo 1979, con la quale la dott.ssa Zappalà Francesca chiede altri trenta giorni di proroga per assumere servizio per motivi di salute;

Vista la nota n. 2300 del 5 marzo 1979, con la quale lo scrivente ha chiesto all'ospedale militare di Palermo di sottoporre a visita medico-collegiale la dott.ssa Zappalà, al fine di accertare se la stessa necessitava del periodo richiesto di proroga e se la stessa sia fisicamente idonea a prestare servizio quale ufficiale sanitario;

Visto il verbale di visita medico-collegiale n. 884/CMI del 12 marzo 1979 dell'ospedale militare di Palermo, pervenuto a questo ufficio il 22 marzo 1979, dal quale si rileva che la dott.ssa Zappalà è idonea a prestare servizio e ritiene giustificabile il precedente periodo di assenza dal servizio dal 5 marzo al 12 marzo 1979;

Vista la nota n. 2990 del 23 marzo 1979, con la quale la dott.ssa Zappalà è stata diffidata ad assumere servizio presso il comune di Serradifalco entro e non oltre il 24 marzo 1979;

Vista la lettera del 23 marzo 1979, pervenuta a questo ufficio il 24 marzo 1979, con la quale la dott.ssa Zappalà rinuncia al posto di ufficiale sanitario del comune di Serradifalco;

Riconosciuto che per effetto di tale rinuncia si deve provvedere all'assegnazione della sede del comune di Serradifalco, tenuto conto della graduatoria degli idonei;

Visto che il candidato che segue, nella graduatoria degli idonei, è il dott. Rizzo Alessandro, nato a Montedoro il 9 febbraio 1930;

Visto il testo unico delle leggi speciali, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente variante dell'assegnazione delle sedi di cui al concorso citato nelle premesse, in virtù della quale il dott. Rizzo Alessandro, nato a Montedoro il 9 febbraio

1930, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Serradifalco ed è nominato ufficiale sanitario del comune suddetto.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio. Il predetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 24 marzo 1979

Il medico provinciale: SCHILLACI

(3145)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1164/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e con riserva ex art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1165/S)

OSPEDALE CIVILE « CASA CHARITAS » DI LAMON

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lamon (Belluno).

(1181/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1175/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di broncopneumotisiologia con servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(1176/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1173/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(1185/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente otorinolaringoiatra addetto alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(1186/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituto « S. Maria e S. Gallicano »:

un posto di primario del servizio di analisi cliniche.

Istituto « Regina Elena »:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto medico della divisione di alte energie radianti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente in Roma.

(1188/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(1189/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI TOLENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tolentino (Macerata).

(1190/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(1192/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(1170/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso a due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1182/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(1183/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(1184/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(1167/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1168/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(1171/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(1169/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(1179/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(1180/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-Nervi.

(1166/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia seconda;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione e reparto cure intensive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(1144/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale di Pomaretto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(1177/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia presso l'ospedale di Torre Pellice.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(1178/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791070)